

Codice DB1016

D.D. 9 giugno 2014, n. 188

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Attivita' venatoria all'interno dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Val Formazza" in Comuni vari. Proponente: AFV "Val Formazza". Valutazione d'Incidenza rispetto al SIC IT1140004 "Alta Val Formazza", alla ZPS IT1140021 "Val Formazza" e al SIC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove".

IL DIRIGENTE

Premesso che

in data 07 aprile 2014 (prot. n. 4882/DB10.16) è pervenuta al Settore Aree naturali protette istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente l'attività venatoria all'interno dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Val Formazza";

L'AFV "Val Formazza" ricade interamente all'interno della ZPS IT1140021 "Val Formazza" e parzialmente si sovrappone con il SIC IT1140004 "Alta Val Formazza", individuati ai sensi delle Direttive 92/43/CE "Habitat" e 09/147/CE "Uccelli" (già Direttiva 79/409/CE) per la tutela degli uccelli selvatici e delle specie e degli habitat d'interesse comunitario. Il SIC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero – Monte Giove" risulta essere esterno ai confini dell'Azienda;

L'attività venatoria praticata all'interno dell'AFV "Val Formazza" è la caccia di selezione agli ungulati ruminanti (capriolo, cervo e camoscio) e, relativamente alla tipica fauna alpina, il prelievo sulla specie fagiano di monte;

relativamente all'incidenza dell'attività venatoria condotta dall'AFV "Val Formazza" su habitat e specie d'interesse comunitario, si ritiene che la criticità maggiore sia rappresentata dalla totale sovrapposizione dell'AFV con la ZPS IT1140021. In particolare, in merito all'incidenza sulle specie di avifauna tutelate dalla Direttiva 09/147/CE "Uccelli", si rileva che l'unica oggetto di prelievo venatorio è il fagiano di monte, per la quale l'AFV conduce dal 2008 censimenti primaverili ed estivi in tre aree campione finalizzati alla formulazione dei piani di prelievo annuali;

Il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del DPR 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.”.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".

Vista la DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione."

determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza rispetto all'attività venatoria svolta all'interno dell'Azienda Faunistico-Venatoria "Val Formazza" a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione.", che si intende qui integralmente richiamata, ed in particolare a condizione che vengano rispettati i seguenti divieti e raccomandazioni:

DIVIETI:

1) ai sensi dell'art. 19 comma 1 lettera j) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte, è vietato l'utilizzo di munizionamento al piombo all'interno del SIC IT1140004 "Alta Val Formazza" e della ZPS IT1140021 "Val Formazza".

RACCOMANDAZIONI:

a) ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera v) delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, si raccomanda di "registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici";

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009.

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Vincenzo Maria Molinari